

Prot. AGEA.UMU.795

del 22 aprile 2019

(CITARE NELLA RISPOSTA)

### **CIRCOLARE N. 13**

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole e  
Forestali

Via XX Settembre, 20

00187-ROMA

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

SEDI

Ai Centri di Assistenza Agricola

**Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento - Campagna 2010**

## **1    PREMESSA**

Per la campagna 2010 si applicano il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio, i regolamenti applicativi della Commissione nn. 1120/09, 1121/09 e 1122/09, entrati in vigore a partire dal 1 gennaio 2010, e il DM 9 dicembre 2009.

*Nelle presenti istruzioni operative vengono anche evidenziate le possibili situazioni di incompatibilità con altri regimi di aiuto, al fine di evitare possibili errori dichiarativi ed eventuali, conseguenti, recuperi di aiuto.*

## **2    NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2010**

### **MODULAZIONE**

Viene applicata una riduzione su tutti i pagamenti diretti; tale riduzione è progressiva in funzione della soglia di aiuti percepiti, secondo quanto esposto nella tabella seguente (articolo 7 reg. CE 73/09).

<b>Soglie 2009 (in Euro)</b>	<b>Riduzione da applicare</b>
1 – 5 000	0
5 000 – 300.000	8%
Oltre 300 000	12%

Viene mantenuta una franchigia per i primi 5000 Euro di pagamenti diretti percepiti.

## LIMITE MINIMO PER IL PERCEPIMENTO DEGLI AIUTI

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 9 dicembre 2009, non sono corrisposti pagamenti per le domande d'aiuto di importo inferiore a 100 € (cento Euro).

## SUPERFICI AMMISSIBILI AL RPU

L'art. 34 del reg. CE 73/09, da leggere congiuntamente con l'art. 38, disciplina l'ammissibilità delle superfici.

### ***Sono ammissibili:***

- le superfici seminabili, ad eccezione delle patate da consumo;
- i vigneti da vino;
- gli agrumeti;
- gli oliveti;
- **le sole coltivazioni permanenti a breve rotazione sottoelencate:** in particolare, l'art. 1, par. 2, lett. C del DM 9 dicembre 2009 stabilisce che per "bosco ceduo a rotazione rapida" si intende la superficie coltivata con le piante di seguito riportate e con un turno di taglio non superiore a 8 anni:
  - o pioppi;
  - o salici;
  - o eucalipti;
  - o robinie;
  - o paulownie;
  - o ontani;
  - o olmi;
  - o platani;
  - o acacia saligna;
- *qualsiasi superficie che abbia dato diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie nel 2008 e che*

i) *non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, oppure*

ii) *per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento, oppure*

iii) *per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.*

**Non sono ammissibili:**

- le patate da consumo;
- i vivai;
- frutta in coltura permanente, ad eccezione degli agrumi;
- la superficie boscata;
- gli usi non agricoli.

Per la domanda unica 2010, in applicazione dell'art. 9 del reg. CE 1120/09 sugli ettari ammissibili di cui all'art. 34, comma 2, lettera a) del reg. CE 73/09, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito svolgere un'attività non agricola a condizione che questa non interferisca:

- con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- con il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

**PERIODO DI DETENZIONE DELLE SUPERFICI FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DEI TITOLI**

L'art. 3, paragrafo 2 del DM 9 dicembre 2009, in applicazione dell'articolo 35 del reg. CE 73/09, stabilisce che "gli ettari ammissibili abbinati ai titoli dichiarati dall'agricoltore nella domanda [...] devono essere a disposizione dello stesso agricoltore alla data del **15 maggio** dell'anno di presentazione della domanda. Ai

fini del presente decreto sono considerate a disposizione del richiedente le superfici dallo stesso possedute o detenute o condotte.”

### TITOLI SPECIALI

L’at. 4 del Dm 9 dicembre 2009 stabilisce che gli agricoltori che detengono titoli soggetti a condizioni particolari sono autorizzati a derogare all’obbligo di attivare i titoli mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, a condizione che mantengano almeno il 50% dell’attività agricola, come definito al secondo paragrafo dell’art. 44 del reg. CE 73/09.

In caso di trasferimento, **la predetta deroga è applicabile se tutti i titoli speciali sono trasferiti.**

### MANCATO UTILIZZO DEI TITOLI

A partire dal 2009 non esiste più la distinzione tra titoli con vincolo e titoli senza vincolo.

L’articolo 42 del reg. CE 73/09 stabilisce che i titoli non utilizzati per **2** anni (senza distinzione riguardo alla provenienza) riconfluiscono nella riserva nazionale.

Tale criterio, tuttavia, diviene **effettivo** a partire dal 01.01.2010 (Allegato 4 del Compromesso della Presidenza).

Per gli anni 2009 e 2010 (di transizione), avremo lo schema seguente :

2006	2007	2008	2009	2010
utilizzato	non utilizzato	Non utilizzato	<b>DEVE ESSERE UTILIZZATO</b>	
	Utilizzato	Non utilizzato	Non utilizzato	<b>DEVE ESSERE UTILIZZATO</b>

### ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

E’ consentito l’accesso alla riserva nazionale alle seguenti **fattispecie**:

- agricoltori che iniziano l’attività agricola;

- agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento;
- agricoltori che abbiano ricevuto terre date in affitto;
- agricoltori che abbiano acquistato terreni dati in locazione;
- agricoltori che abbiano risolto un contenzioso amministrativo o giudiziario.

### REGIMI DI AIUTO

Il titolo III, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori; l'adozione delle modalità per attuare le misure di sostegno specifico all'interno del quadro normativo stabilito dal regolamento (CE) n. 73/2009 e in conformità delle condizioni ivi previste è affidata a ciascuno Stato Membro.

Con D.M. 29 luglio 2009 sono state adottate le seguenti misure:

- sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009;
- sostegno specifico per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009; tale sostegno può essere concesso solo se approvato dalla Commissione (articolo 68, paragrafo 2, lettera a);
- sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009.

Il periodo di detenzione delle superfici, finalizzato alla concessione dei regimi di aiuto diversi dal regime unico di pagamento, è disciplinato dalla circolare ACIU.2008.751 del 30 aprile 2008.

### 3 MODALITA' ORGANIZZATIVE DELL'ORGANISMO PAGATORE AGEA

L'art. 19 del reg. (CE) 73/2009 stabilisce che "gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse e, se pertinente, il posizionamento degli ulivi. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente".

A tal fine, l'OP Agea mette a disposizione dell'agricoltore **moduli precompilati** contenenti le informazioni derivanti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e garantisce l'accesso, sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it), a tutte le informazioni di interesse dell'azienda agricola, contenute nel SIGC, ivi comprese

le informazioni grafiche contenute nel sistema di identificazione delle parcelle agricole facente parte del SIGC.

Un'ulteriore semplificazione consiste nella possibilità di presentare, per il 2010, una **domanda di conferma** della domanda unica 2009, secondo le indicazioni riportate nel par. 5.1.

L'azienda agricola in possesso di **firma digitale** può presentare la domanda direttamente sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

### 3.1 La firma digitale

Il produttore che intende presentare la domanda direttamente sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) può farlo utilizzando la firma digitale.

La Firma Digitale è il risultato di una procedura informatica che garantisce l'autenticità e l'integrità di messaggi e documenti scambiati e archiviati con mezzi informatici, al pari di quanto svolto dalla firma autografa per i documenti tradizionali. La differenza tra firma autografa e firma digitale è che la prima è legata alla caratteristica fisica della persona che appone la firma, vale a dire la grafia, mentre la seconda al possesso di uno strumento informatico e di un PIN di abilitazione, da parte del firmatario.

La firma digitale è il risultato di una procedura informatica (validazione) che consente al sottoscrittore di rendere manifesta l'autenticità del documento informatico ed al destinatario di verificarne la provenienza e l'integrità. In sostanza i requisiti assolti sono:

*Autenticità*: con un documento firmato digitalmente si può essere certi dell'identità del sottoscrittore;

*Integrità*: sicurezza che il documento informatico non è stato modificato dopo la sua sottoscrizione;

*Non ripudio*: il documento informatico sottoscritto con firma digitale, ha piena validità legale e non può essere ripudiato dal sottoscrittore.

Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni.

Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati: soggetti pubblici e privati che hanno ottenuto l'autorizzazione a svolgere tale attività.

L'elenco di tali soggetti è, per legge, pubblicato sul sito del CNIPA ([www.cnipa.gov.it](http://www.cnipa.gov.it)).

Per poter generare firme digitali è necessario essere dotati di un dispositivo sicuro per la generazione delle firme (costituito da una smartcard o da un token USB), un lettore di smartcard (nel caso in cui non si utilizzi il token USB), un software in grado di interagire con il dispositivo per la generazione di firme digitali e per la gestione del dispositivo stesso (es. per il cambio del PIN che ne consente l'uso).

Per sottoscrivere con firma digitale la domanda sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) l'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit di firma digitale. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente nello svolgimento delle azioni successive.

### 3.2 CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

Gli agricoltori hanno la facoltà di avvalersi, previo conferimento di mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione e la presentazione della domanda di unica di pagamento.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), così come disposto dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, e secondo le modalità ivi indicate possono effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole che hanno conferito mandato:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

Il CAA provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, nonché il fascicolo domanda.

Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

Il D.M. 27 marzo 2008 "Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola", all'art. 14 recita:

"Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

- a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
- b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;



c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.”

### 3.3 Modalità di presentazione della Domanda Unica 2010

La Domanda di aiuto 2010 deve essere presentata all'OP AGEA dall'interessato.

Il produttore può fare la presentazione:

- in forma telematica:
  - direttamente sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it), mediante l'utilizzo della firma digitale;
  - sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it), con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola;
- con modulo cartaceo.

SEZIONE I:  
DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO

---

## **4 MODALITÀ OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'OP Agea presentano le domande uniche di pagamento 2010 secondo le modalità in appresso indicate.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 5.3.

**L'art. 11 del reg. CE 1122/2009 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal reg. CE 73/2009.**

## **5 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2010**

### **5.1 Domanda di conferma, ai sensi dell'art. 20(2) del reg. (CE) 1122/09, della domanda unica 2009**

L'articolo 20, par. 2 del reg. (CE) 1122/09 dispone che “[...] gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all'ultima domanda di aiuto presentata nell'ambito del regime di aiuto in questione. ”.

Al fine di semplificare quanto più possibile la presentazione della domanda unica di pagamento, l'AGEA ha predisposto un modello di “Domanda di conferma, ai sensi dell'art. 20(2) del reg. (CE) 1122/09”.

Possono utilizzare tale modalità di presentazione gli agricoltori per i quali sono soddisfatti tutti i requisiti di seguito elencati:

1. la situazione aziendale non presenta variazioni (ivi compreso l'IBAN) rispetto a quella indicata nella domanda unica 2009, sia dal punto di vista dichiarativo che dal punto di vista degli accertamenti GIS;

2. la domanda unica 2009 non conteneva alcuna richiesta di aiuti per i quali la presenza di un contratto o di un allegato fosse un requisito fondamentale;
3. la domanda unica 2009 sia stata interamente pagata;
4. non ci siano stati movimenti sul Registro Nazionale Titoli.

Nella compilazione della domanda unica di pagamento è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando:

1. *‘Domanda di conferma, ai sensi dell’art. 20(2) del reg. (CE) 1122/09, della domanda unica 2009’*, nel caso in cui la domanda venga presentata per confermare integralmente le dichiarazioni e le richieste di accesso ai regimi di aiuto presenti nella domanda unica di pagamento presentata per il raccolto 2009. Occorre indicare il numero della domanda 2009 che si intende confermare.

### **5.1.1 Presentazione in forma telematica**

#### ***5.1.1.1 Agricoltori che presentano direttamente la domanda***

Gli agricoltori possono compilare il modello della domanda unica 2010 e presentare la domanda direttamente sul sito AGEA ([www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)), mediante l’utilizzo della firma digitale (vedi paragrafo 3.1).

#### ***5.1.1.2 Agricoltori che si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato dall’OP AGEA***

Gli agricoltori che si avvalgono dell’assistenza di un CAA troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso. Il soggetto accreditato provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

### **5.1.2 Presentazione in forma cartacea**

Gli agricoltori che non presentano direttamente la domanda in via telematica o non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato possono scaricare il modello della domanda unica 2010, corredato di numero identificativo (bar-code), collegandosi al sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) secondo le istruzioni ivi indicate.

E' possibile scaricare il modulo precompilato qualora sussistano i requisiti di cui al paragrafo 5.1. Tale modulo dovrà essere sottoscritto ed inviato.

E' possibile anche ritirare il modulo precompilato presso AGEA, Via Palestro n.81, 00185 ROMA.

**La domanda sottoscritta deve pervenire all'AGEA in *Via Palestro, 81 00185 – Roma* consegnandola direttamente all'Ufficio accettazione, con rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento secondo le modalità sottoindicate.**

**In alternativa alla consegna all'Ufficio accettazione, il produttore può richiedere la presentazione in via telematica, con rilascio di apposita ricevuta.**

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA

**Domanda di conferma, ai sensi dell'art. 20(2) del reg. (CE) 1122/09, della domanda unica 2009 – Domanda Unica di Pagamento 2010 (Reg. CE 73/2009)**

VIA PALESTRO, 81

00185-ROMA

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
<b>Domanda di conferma, ai sensi dell'art. 20(2) del reg. (CE) 1122/09, della domanda unica 2009 – Domanda Unica di Pagamento 2010 (Reg. CE 73/2009)</b>

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

## 5.2 Le altre finalità di presentazione della domanda unica

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per presentare una domanda di conferma, è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. *'Domanda iniziale'*;
2. *'Domanda di modifica ai sensi degli art. 14 e 25 del Reg. CE 1122/2009'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica (art. 14) e/o quale revoca parziale (art. 25) della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
3. *'Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009'*, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
4. *'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 73 del Reg. CE 1122/2009'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo,

come comunicazione che la domanda è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

5. *'Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009'*, se la comunicazione viene presentata nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 31 del reg. CE 73/2009. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.
6. *'Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009'*, se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione di azienda previsti dall'art. 31 del reg. CE 73/2009. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, "una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento [...]. Se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche [...] comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima".

Ai sensi dell'articolo 73 del Reg. (CE) n. 1122/2009, "le riduzioni e le esclusioni di cui ai capi I e II non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l'agricoltore abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l'agricoltore non sia venuto a conoscenza dell'intenzione dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l'autorità competente non abbia già segnalato all'agricoltore irregolarità riscontrate nella domanda".

A tale scopo, l'AGEA provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi. Conseguentemente, non saranno autorizzate revoche successive alla predetta comunicazione, né potranno essere prese in considerazione eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 73 del reg. CE 1122/09.

## 5.2.1 Domanda iniziale

### 5.2.1.1 *Presentazione in forma telematica*

#### 5.2.1.1.1 Agricoltori che presentano direttamente la domanda

Gli agricoltori possono compilare il modello della domanda unica 2010 e presentare la domanda direttamente sul sito AGEA ([www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)), mediante l'utilizzo della firma digitale (vedi paragrafo 3.1)

#### 5.2.1.1.2 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

Gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso. Il soggetto accreditato provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

### 5.2.1.2 *Presentazione in forma cartacea*

Gli agricoltori che non presentano direttamente la domanda in via telematica o non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato possono scaricare il modello della domanda unica 2010, corredato di numero identificativo (bar-code), previo inserimento del proprio codice fiscale, direttamente dal sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) seguendo le istruzioni indicate.

Se i dati anagrafici del produttore sono già presenti nel sistema SIAN è possibile scaricare il modulo già completo dei dati anagrafici.

Se i dati anagrafici del produttore e i titoli sono già presenti nel sistema SIAN è possibile scaricare il modulo contenente sia i dati anagrafici, sia l'elenco dei titoli.

Ciascuna tipologia di modello (caratterizzato da un diverso bar-code) potrà essere scaricato in un numero massimo di tre.



E' possibile anche ritirare il modulo precompilato presso AGEA, Via Palestro, 81 00185 ROMA.

**La domanda sottoscritta deve pervenire all'AGEA in *Via Palestro, 81 00185 – Roma* consegnandola direttamente all'Ufficio accettazione, con rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento secondo le modalità sottoindicate.**

**In alternativa alla consegna all'Ufficio accettazione, il produttore può richiedere la presentazione in via telematica, con rilascio di apposita ricevuta.**

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA <b>Domanda Unica di Pagamento 2010</b> (Reg. CE 73/2009) VIA PALESTRO, 81 00185–ROMA
--

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) <b>Domanda Unica di Pagamento 2010</b> (Reg. CE 73/2009)
---

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

## 5.2.2 Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 1122/2009

### 5.2.2.1 Domande di modifica ai sensi degli art. 14 e 25

E' possibile presentare una *domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/09* che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda di aiuto. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti il regime di aiuto richiesto in relazione agli appezzamenti già dichiarati nella domanda iniziale;
- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica dei titoli, anche in aumento, rispetto alla domanda iniziale;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai sensi dell'art 68 Reg. 73/2009, come applicato dal DM 29 luglio 2009;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 5.3.

#### 5.2.2.1.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA

Gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato possono presentare domanda di modifica presso il soggetto accreditato stesso.

Il soggetto accreditato provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

#### 5.2.2.1.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA

La domanda di modifica, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in **Via Palestro, 81 00185 – Roma** - direttamente o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 5.1.2.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA VIA PALESTRO, 81 00185 –ROMA  <b>Domanda di modifica art. 14 e 25 – Domanda Unica di Pagamento 2010</b> (Reg. CE 73/2009)
--

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV)  <b>Domanda di modifica art. 15 e 22 – Domanda Unica di Pagamento 2010</b> (Reg. CE 73/2009)
--

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

### **5.2.2.2 Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25**

E' possibile presentare una *domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009*, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'AGEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

#### **5.2.2.2.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA**

Gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato possono presentare domanda di revoca parziale presso il soggetto stesso.

Il soggetto accreditato provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

#### **5.2.2.2.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA**

La domanda di revoca parziale, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA **in Via Palestro, 81 00185 – Roma** - direttamente o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 5.1.2.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA

VIA PALESTRO, 81

00185 –ROMA

**Domanda di revoca parziale art. 25 –Domanda  
Unica di Pagamento 2010 (Reg. CE 73/2009)**

I dati anagrafici dei richiedente , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME

COGNOME/RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CAP – COMUNE (PROV)

**Domanda di revoca parziale art. 25 –Domanda  
Unica di Pagamento 2010 (Reg. CE 73/2009)**

**La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.**

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, si evidenzia che:

- Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto con indicazione della superficie, anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;

- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- rinuncia alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- variazioni riguardanti unicamente le superfici con destinazione produttiva associata ai codici intervento “sementi certificate” (codice intervento 024) e “foraggi da destinare alla trasformazione” (codice intervento 025), purché non comportino un aumento della superficie aziendale totale.

**Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l’indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.**

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 6.1.

#### ***5.2.2.3 Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)***

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009, l’agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione. I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 6.1.

L’art. 75 dispone che: “Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono comunicate per iscritto all’autorità competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’agricoltore è in grado di procedere in tal senso, unitamente alla relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell’autorità competente”.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall’art. 75, viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
a) decesso del titolare	<p>1. copia del certificato di morte del richiedente;</p> <p>2. scrittura notarile indicante linea ereditaria</p> <p><b>o, in alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;</li> </ul> <p><i>nel caso di coeredi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;</li> </ul> <p>3. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario</p> <p><b>oppure:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente al documento di identità in corso di validità.</li> </ul>	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I K
b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore  o	1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I K

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole	2. atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario		
c) calamità naturale	<p>1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato</p> <p><b>o, in alternativa:</b></p> <p>- certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.)</p> <p>eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato.</p> <p>Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z1 N K



<b>Fattispecie</b>	<b>Documentazione obbligatoria</b>	<b>Allegati</b>	<b>Quadri da compilare</b>
d) Epizozia sul patrimonio zootecnico (ovino)	1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z2 K
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z3 K
f) Furto di animali (ovini)	1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti 2. denuncia dell'evento all'autorità competente	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z2 K

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie d) ed e) si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore Agea ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

#### 5.2.2.3.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA

Gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato possono presentare la comunicazione presso il soggetto accreditato stesso.

Il soggetto accreditato provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

#### 5.2.2.3.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA

La comunicazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in **Via Palestro, 81 00185 – Roma** - direttamente o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 5.1.2.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA

VIA PALESTRO, 81

00185 –ROMA

**Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) – Domanda Unica di Pagamento 2010 (Reg. CE 73/2009)**

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
<b>Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) – Domanda Unica di Pagamento 2010 (Reg. CE 73/2009)</b>

**La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di una comunicazione.**

#### *5.2.2.4 Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione di aziende)*

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 1122/2009 all'art. 82, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 5.3.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
g) Cessione di azienda	<p>1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevatario, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali.</p> <p>2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a</li> <li>- documento di identità in corso di validità.</li> </ul> <p>In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. II Y W

#### 5.2.2.4.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA

Gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato possono presentare la comunicazione presso il soggetto accreditato stesso.

Il soggetto accreditato provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

#### 5.2.2.4.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA

La comunicazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in **Via Palestro, 81 00185 – Roma** - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 5.1.2.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA VIA PALESTRO, 81 00185 –ROMA  <b>Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione di aziende) – Domanda Unica di Pagamento 2010 (Reg. 73/2009)</b>
--

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV)  <b>Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione di aziende) – Domanda Unica di Pagamento 2010 (Reg. 73/2009)</b>
--

**La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di una comunicazione.**

## **6 TERMINI DI PRESENTAZIONE**

### **6.1 Date di presentazione**

Secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 73/2009, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 9 dicembre 2009, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio. In applicazione dell'art. 22 del reg. CE 1122/2009, tuttavia, il termine ultimo di presentazione viene procrastinato al 17 maggio 2010.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'OP AGEA previste per la campagna 2010 sono:

- a) domande di conferma della DUP 2009 e iniziali: **17 maggio 2010;**
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/09: **31 maggio 2010;**
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte di AGEA.**
- d) domande di modifica ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 1122/09: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte di AGEA.**
- e) comunicazioni ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **15 giugno 2011.**

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui Agea ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili

- f) Le comunicazioni ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione di aziende) devono essere presentate non oltre il **15 giugno 2011.**

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui Agea ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

Ai sensi dell'art. 7 del reg. CE 1221/09, la data limite di semina per il riso è stabilita al 30 giugno 2010.

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata da:

- In caso di presentazione in forma telematica:
  - Direttamente, con l'uso della firma digitale, l'apposizione della firma digitale certifica la data di presentazione della domanda;
  - con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda;
- In caso di presentazione con modulo cartaceo:
  - La data di **arrivo** all'OP AGEA della domanda certifica la data di presentazione della domanda stessa.

## 6.2 Presentazione tardiva della domanda unica iniziale e della domanda di conferma della domanda unica di pagamento 2010

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 17 maggio e, quindi, fino all'**11 giugno 2010**. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 24 del reg. (Ce) 1122/09, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 17 maggio e fino all'11 giugno 2010, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi spettanti nell'anno considerato in base ai diritti all'aiuto da assegnare all'agricoltore.

Tale domanda viene presentata congiuntamente alla richiesta degli aiuti; di conseguenza, la **riduzione complessiva** applicabile agli importi spettanti nell'anno considerato in base ai diritti all'aiuto da assegnare all'agricoltore è pari al 4% (3% + 1%) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande iniziali e di conferma della domanda unica di pagamento 2009 pervenute oltre l'**11 giugno 2010** sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 23, par. 1, comma 2 del reg. (CE) 1122/2009, nel caso in cui documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto (cfr. art. 12 e 13 del reg. (CE) 1122/2009) e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre l'**11 giugno 2010** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante**.

### **6.3 Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/09**

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25" oltre il termine del 31 maggio 2010 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 giugno 2010.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'**11 giugno 2010**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

### **6.4 Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09**

Le domande di revoca parziale pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea sono **irricevibili**.

### **6.5 Revoca totale della domanda unica di pagamento ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09**

La revoca totale della domanda unica di pagamento effettuata dall'agricoltore **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea è **irricevibile**.



## 6.6 Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 1122/09

La domanda di modifica ai sensi dell'art. 73 effettuata dall'agricoltore **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea è **irricevibile**.

## 7 REGIMI DI SOSTEGNO

La domanda unica 2010 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 73/2009:
  - ◆ Fissazione titoli provvisori
  - ◆ Accesso alla riserva nazionale
  - ◆ Richiesta di pagamento dei titoli posseduti
- Regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 73/2009:
  - ◆ Aiuti alla superficie:
    - Premio per le colture proteiche
    - Aiuto specifico per il riso
    - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
  - ◆ Aiuti alla produzione:
    - Aiuto alle sementi
    - Aiuto per la barbabietola da zucchero
  - ◆ Aiuti transitori per l'ortofrutta da trasformazione:
    - Aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione (D.M. 1229/2008)
    - Aiuto transitorio per le pere, pesche e prugne d'Ente da trasformazione (D.M. 2693/2008)

- **Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del Reg. CE 73/2009 e istituito dal DM 20 luglio 2009 per misure quali:**
  - ◆ **MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ**
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art. 7);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danaee racemosa (art. 9);
  - ◆ **AGROAMBIENTE** - Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi
    - avvicendamento biennale delle colture (art. 10);
  - ◆ **ASSICURAZIONI**
    - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11);
- Foraggi essiccati, dichiarati secondo quanto disposto dall'art. 15, lett. e) del reg. (CE) n. 382/2005 (a norma dell'articolo 14, § 1, del reg. (CE) n. 796/2004) relativo all'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione I.

Nei paragrafi seguenti si evidenziano le dichiarazioni da rendere per la presentazione della domanda unica 2010.

## **7.1 Regime Unico di Pagamento ai sensi del titolo III del Reg. (CE) 73/2009**

### **7.1.1 Fissazione dei titoli all'aiuto**

I titoli generati dall'integrazione dell'aiuto per il grano duro di qualità e dalle superfici con vigneti estirpati sono provvisori, e per poter essere utilizzati devono essere "fissati".

La fissazione dei titoli provvisori consegue ad apposita richiesta, inserita nella domanda unica di pagamento.

Oggetto della domanda di fissazione sono tutti i titoli provvisori attribuiti all'agricoltore: non è infatti consentita la fissazione parziale dei titoli stessi.

La domanda di fissazione deve pervenire all'OP AGEA entro il 17 maggio 2010.

I soggetti abilitati alla presentazione della domanda di fissazione dei titoli provvisori devono:

- avere dichiarato, quali agricoltori ai sensi dell'art. 2, lettera a) del Reg.(CE) n. 73/2009, nel proprio fascicolo aziendale, tutte le informazioni inerenti la propria azienda su cui esercita una attività agricola;
- avere la disponibilità di almeno 0,3 ha di superficie agricola ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.M. 5 agosto 2004 n. 1787.

### **7.1.2 Richiesta Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 73/2009**

Ai sensi dell'art. 8 del reg. CE 1120/09, i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime pagamento unico.

L'agricoltore dichiara gli appezzamenti corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare attività agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1120/09 e n. 1122/09 della Commissione e di quanto stabilito nel decreto MiPAAF del 9 dicembre 2009, salvo quanto disposto all'articolo 44, comma 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

### 7.1.3 Titoli all'aiuto basati sulla superficie

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,05 ettari (art. 3 D.M. 9 dicembre 2009).

#### 7.1.3.1 Condizioni di ammissibilità

Ciascun titolo basato sulla superficie, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dagli artt. 34 e 38 del reg. (CE) 73/2009 e dal D.M. n. 1535 del 22/10/2007, contenente Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

**Sono ammissibili** le superfici seguenti:

1. qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole. Ai sensi dell'art. 2, lett. n) del reg. CE 1120/09, tali superfici sono costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduzione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti nell'elenco previsto all'allegato A del DM 9 dicembre 2009, riportante le specie idonee all'uso come bosco ceduo a rotazione rapida e il turno massimo di taglio, previsto in 8 anni:
  - pioppi;
  - salici;
  - eucalipti;
  - robinie;
  - paulownie;
  - ontani;
  - olmi;
  - platani;
  - acacia saligna;

2. qualsiasi superficie che abbia dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico nel 2008 e che:
- i) non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici , e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche , nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ; oppure
  - ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) , o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento; oppure
  - iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

**Sono escluse** le superfici destinate a:

1. patate da consumo;
2. colture permanenti per la produzione di frutta, ivi compresa la vite per la produzione di uve da tavola;
3. colture forestali;
4. vivai;
5. usi non agricoli.

Sono considerate “superfici messe a riposo” le superfici agricole non seminate.

Sono ricomprese in tale definizione le superfici che rientrano nei criteri di ammissibilità disposti al punto b) dell'articolo 34 del reg. (CE) 73/2009, e quindi limitatamente agli appezzamenti già ritenuti ammissibili nella domanda unica 2008 dichiarati con il codice intervento 021 e con i codici colturali di seguito elencati.

Codice Destinazione Produttiva	Codice Uso	Destinazione Produttiva	Uso
003	004	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE ART. 22-24 REG. 1257/99
003	009	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	REG. (CEE) 2078/92 - MISURA F - SUPERFICI ERBACEE
003	010	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	REG. (CEE) 2078/92 SUPERFICI ARBOREO – ARBUSTIVE
003	011	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	REG. (CEE) 2078/92 - MISURA F - SUPERFICI SOMMERSE
003	012	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 22 REG. 1257/99 (CE) SUPERFICI ERBACEE
003	013	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 22 REG. 1257/99 (CE) SUPERFICI ARBOREO - ARBUSTIVE
003	014	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 22 REG. 1257/99 (CE) SUPERFICI SOMMERSE
003	015	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 39 REG. 1698/05 (CE) SUPERFICI ERBACEE
003	016	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 39 REG. 1698/05 (CE) SUPERFICI ARBOREO - ARBUSTIVE
003	017	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 39 REG. 1698/05 (CE) SUPERFICI SOMMERSE
003	018	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	RIPRISTINO DI HABITAT E BIOTOPI - DEROGA 2 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006) (Elementi naturali realizzati ai sensi del Reg. CE 1257/99 art. 22)
003	019	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	RIPRISTINO DI HABITAT E BIOTOPI - DEROGA 2 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006) - (Elementi naturali realizzati ai sensi del Reg. CE 1698/05 art. 39)
003	021	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	MESSA A RIPOSO AI SENSI DEL REG. (CEE) 1272/88

Per la coltivazione della canapa (codice intervento 037) ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009 (associazione delle superfici ai titoli basati sulle superfici) si applicano le disposizioni dell'art. 10 del Reg. Ce 1120/2009 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 40 Reg. Ce 1122/2009 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- si utilizzino le varietà elencate nella “Matrice prodotto/intervento” pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it);
- si utilizzino varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell’art. 13 del reg. CE 1122/2009, qualora l’agricoltore coltivi canapa in conformità con l’art. 39 del reg. CE 73/2009 la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- i quantitativi di sementi utilizzati (kg./ha);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, **le etichette devono essere trasmesse all’OP AGEA** entro il 30 giugno.

#### 7.1.4 Titoli speciali

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell’art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici e lattiero/caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n.1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all’obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Gli agricoltori devono esprimere la volontà di fruire di tale deroga.

Gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è già stato calcolato, secondo le modalità stabilite nell’allegato 2 della Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005, ed è riportato su ogni titolo all’aiuto.

***Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 73/2009, in caso di trasferimento di diritti speciali, negli anni 2009, 2010 e 2011, il cessionario può beneficiare della deroga all’obbligo di fornire un***

**numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli solo se tutti i diritti speciali sono trasferiti. Dal 2012, il cessionario beneficia della deroga solo in caso di successione o successione anticipata.**

Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attività agricola espressa in UBA, si concretizza con il mantenimento degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica.

### **7.1.5 Richiesta di accesso alla riserva nazionale**

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 41 del Reg. (CE) 73/2009, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve compilare il Quadro D, sezione IV del modello di domanda unica, impegnandosi a fornire all'AGEA le informazioni necessarie e la documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'AGEA stessa.

La compilazione del suddetto quadro del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie, sono contenute nel decreto MiPAAF del 24 marzo 2005 n. D/118 "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale". Ulteriori disposizioni specifiche, applicabili dal 2010, sono contenute nel DM N. 3478 del 23 marzo 2010.

Qualora venga presentata una domanda iniziale nella quale la richiesta di accesso alla Riserva Nazionale non è effettuata (Quadro D, sezione IV), il produttore interessato dovrà presentare una *domanda di modifica ai sensi degli artt. 14 e 25 del reg. (CE) 1122/09*.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito, a decorrere dal 2010, nei seguenti casi:

- agricoltori che iniziano l'attività agricola;
- agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento;
- agricoltori che abbiano ricevuto terre date in affitto;
- agricoltori che abbiano acquistato terreni dati in locazione;
- agricoltori che abbiano risolto un contenzioso amministrativo o giudiziario.

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.



## 7.2 Altri regimi di aiuto

Gli aiuti richiedibili nella domanda unica di pagamento sono disciplinati:

- dal **titolo IV** del reg. CE 73/2009:

- aiuto alla superficie:
  - Premio per le colture proteiche
  - Aiuto specifico per il riso
  - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
- aiuto alla produzione:
  - Aiuto alle sementi
  - Aiuto per la barbabietola da zucchero

- **dall'art. 54** del Reg. CE 73/2009, applicato in Italia nel modo seguente:

- aiuti alla superficie:
  - Aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione (D.M. 1229/2008):
    - pomodoro da trasformazione;
    - pomodorino, anche in coltivazione biologica;
    - coltivazioni biologiche diverse dal pomodorino;
  - Aiuto transitorio per (D.M. 2693/2008):
    - pere da trasformazione;
    - pesche da trasformazione;
    - prugne d'Ente da trasformazione.

- **dall'art. 68** del Reg. CE 73/2009, applicato in Italia nel modo seguente:

- Sostegno specifico istituito dal DM 20 luglio 2009 per misure quali:
  - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3);

- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art. 7);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della *Danaee racemosa* (art. 9);
- AGROAMBIENTE - Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi
  - avvicendamento biennale delle colture (art. 10);
- ASSICURAZIONI
  - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11);

**Qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto, può presentare domanda per la corresponsione degli aiuti sopra riportati.**

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto alla superficie è fissata a 0,3 ettari (art. 1 D.M. 15 marzo 2005, art. 2 del D.M. 1229/2008, art. 2 del D.M. 2693/2008).

## **7.2.1 Titolo IV del reg. (CE) 73/2009**

### ***7.2.1.1 Aiuto specifico per il riso***

Ai sensi del Titolo IV, Capitolo 1, Sezione 1 del Reg. CE 73/2009 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610 (comprende anche il riso per la produzione di seme). Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

**Ai sensi dell'art. 7 del reg. CE 1221/09, la data limite di semina per il riso è stabilita al 30 giugno 2010**

L'art. 74 prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 453 Euro/ha. L'aiuto è corrisposto nel limite della Superficie di Base nazionale, pari a 219.588 ettari.

La suddetta superficie di base è ripartita, in funzione dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

<b>ZONE</b>	<b>ETTARI</b>
I	219.148
II	314
III	126
<b>TOTALE</b>	<b>219.588</b>

L'elenco dei comuni di appartenenza è contenuto nell'allegato B del Decreto MiPAAF del 15 marzo 2005.

Se la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la SNB di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente.

Il riproporzionamento viene effettuato secondo le modalità previste nell'allegato I del reg. CE 1121/2009.

L'agricoltore che richiede l'aiuto specifico per il riso deve utilizzare il codice intervento 011.

L'elenco delle destinazioni produttive e delle varietà di riso che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2010/2011, con le relative codifiche, è pubblicato nel sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

### **7.2.1.2 Piante Proteiche**

Per gli anni **2009, 2010 e 2011** è concesso un aiuto agli agricoltori che producono colture proteiche secondo i requisiti di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 3 del regolamento (CE) 73/2009.

Le colture proteiche oggetto di aiuto sono:

- piselli di cui al codice NC071310,
- favette di cui al codice NC071350,
- lupini dolci di cui al codice NC ex 12092950.

Per lupini dolci si intende la varietà di lupini in grado di produrre sementi che comprendono una percentuale massima del 5% di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all'allegato II del reg. CE 1121/09, secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 del suddetto regolamento.

L'art. 80 del reg. CE 73/09 prevede un premio speciale pari a 55,7 Euro per ettaro per colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattea. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattea a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

La superficie massima garantita (SMG) è fissata a 1.680.000 ettari. Qualora la richiesta d'aiuto risultasse superiore alla SMG la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

L'agricoltore che richiede il premio per le piante proteiche (codice intervento 010) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i seguenti codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it):

- codice: 574 – fave e favette allo stato secco;
- codice: 618 – lupini – semi di lupini dolci;
- codice: 020 – piselli allo stato secco.

### ***7.2.1.3 Pagamento per superficie per la frutta a guscio***

Il titolo IV, capitolo 1, sezione 4 del reg. CE 73/2009 disciplina il regime di aiuto alle superfici a frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:

- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;

- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;
- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;
- pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio non è differenziato in funzione della tipologia di prodotto.

È fissata una superficie massima garantita, pari a 829.229 ettari. Ciascuno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG (pari, per l'Italia, a 130.100 ha) per l'importo medio di 120,75 EUR.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto MiPAAF n. 3587 del 25.03.2010, l'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita è determinato in 241,50 euro.

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto MiPAAF n. 3587 del 25.03.2010 "è concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ettaro utilizzando gli eventuali fondi resi disponibili ai sensi della legge 183/87".

Sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che rispondono ai requisiti di seguito esposti.

L'art. 5, par. 2 del Reg. 1121/2009 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a 0,10 ettari.

Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densità) non può essere inferiore a:

- **125 per le nocciole;**
- **50 per le mandorle;**
- **50 per le noci comuni;**
- **50 per i pistacchi;**
- **30 per le carrube.**

La superficie minima e la densità suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilità la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture.

L'agricoltore che richiede il premio per la frutta a guscio (codice intervento 012 – nocciola, 013 – mandorle, 014 - noci comuni , 015 - pistacchi , 016 - carrube) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici riportati nella “Matrice prodotto/intervento” pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

#### **7.2.1.4 Aiuto alle sementi**

Il Titolo IV, Capitolo 1, Sezione 5 del reg. (CE) n. 73/2009, disciplina l'aiuto alle sementi certificate per gli anni **2009, 2010 e 2011**.

I produttori agricoli che intendono richiedere l'aiuto per le sementi sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

1. Domanda Unica da trasmettere all'organismo pagatore competente: deve contenere l'elenco degli appezzamenti, utilizzati per la moltiplicazione di semente, con l'indicazione della specie. Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono indicare all'interno della domanda unica di pagamento soltanto appezzamenti riconducibili a superfici oggetto di contratto, o di dichiarazione.
2. Contratti di moltiplicazione stipulati con una impresa sementiera oppure dichiarazione di coltivazione, qualora il produttore sia una ditta sementiera o un costituente che moltiplichi direttamente il prodotto. Tali documenti, riportanti il totale delle superfici oggetto del contratto o della dichiarazione di coltivazione, devono essere trasmessi ad AGEA nei termini stabiliti dalle disposizioni di settore.
3. Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi, nella quale devono essere specificati i quantitativi di semente in relazione ai quali il produttore richiede l'aiuto. Ciascun quantitativo, relativo ad un lotto di semente certificato dall'ENSE, deve essere accompagnato dalla corrispondente dichiarazione di avvenuta certificazione e dalla dichiarazione attestante che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione per la semina. Tale comunicazione deve essere trasmessa ad AGEA entro il 15 giugno 2009 (art. 3 del D.M. 15 marzo 2005).

Ai sensi dell'art. 23 del reg. (CE) 1121/09, la moltiplicazione di semente di canapa potrà riguardare esclusivamente le varietà riportate nell'allegato 3 alla presente circolare.

L'agricoltore che richiede il premio per le sementi certificate (codice intervento 024) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto

riportati nella “Matrice prodotto/intervento” pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

#### 7.2.1.4.1 Aiuto alle sementi e Regime Unico di Pagamento

In applicazione dell’art. 87 del reg. CE 73/2009, nel caso in cui la superficie accettata per la certificazione per cui è chiesto l'aiuto per le sementi sia la stessa per cui è chiesto l'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, dall'importo dell'aiuto per le sementi è detratto l'importo dell'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, senza che sia inferiore a zero.

Nel caso delle specie di cereali e oleaginose (allegato XIII, punti 1 e 2 reg. (CE) 73/2009), l'aiuto per le sementi è corrisposto integralmente.

#### *7.2.1.5 Aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero*

Il titolo IV, capitolo 1, sezione 7 del reg. (CE) 73/2009 disciplina l’aiuto accoppiato per la barbabietola da zucchero

L’aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi a norma dell’art. 50 del reg. (CE) 1234/2007.

L'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard.

La presentazione dei contratti deve essere eseguita attraverso il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) con una procedura informatica rilasciata alle imprese saccarifere accreditate dall’AGEA.

E’ necessario, comunque, allegare alla Domanda Unica la copia del contratto.

L’agricoltore che richiede il premio per la barbabietola da zucchero (codice intervento 101) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nella “Matrice prodotto/intervento” pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

## 7.2.2 Articolo 54 del reg. (CE) 73/2009

### 7.2.2.1 Aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione

L'aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione è disciplinato dal D.M. 1229/2008.

**Qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto, può presentare domanda per la corresponsione degli aiuti accoppiati alla produzione per il pomodoro da destinare alla trasformazione.**

Secondo le disposizioni dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1121/2009:

- l'importo dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pomodoro destinato alla trasformazione è fissato, per il 2010, in misura pari a 1000 euro/ha (DM 1834 del 12 febbraio 2010);
- l'importo definitivo dell'aiuto per ettaro è fissato, per ciascun anno, sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 1122/2009.

L'aiuto è corrisposto ai produttori di pomodoro da industria in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Siano associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'articolo 125 sexies del medesimo regolamento;
- b) le cui superfici agricole, destinate alla produzione di pomodoro da industria, abbiano una dimensione complessiva di almeno 0,3 ettari e una dimensione per appezzamento superiore a 500 metri quadri, nonchè siano interamente seminate e siano oggetto delle lavorazioni secondo le normali pratiche di coltivazione;
- c) abbiano concluso, per il tramite di una organizzazione di cui al punto a), un contratto o un impegno di conferimento con un primo trasformatore per la trasformazione del pomodoro da industria prodotto sulle superfici oggetto di contratto;
- d) il cui contratto o impegno di conferimento contengano tutti gli elementi indicati nel capitolo 6 del D.M.1229/2008;
- e) la cui produzione è consegnata al primo trasformatore con il quale è stato concluso il contratto o l'impegno di conferimento.



La presentazione dei contratti di cui all'art. 32 del Reg. CE n. 1121/2009 deve essere eseguita attraverso il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) con una procedura informatica rilasciata alle ditte industriali accreditate dall'AGEA.

La disciplina di tali contratti è regolata dalla circolare AGEA n. 5 del 25 febbraio 2008.

L'agricoltore che richiede il premio per il pomodoro da trasformazione (codici intervento: **086**- Pomodoro da trasformazione, **092**-Pomodorino, anche in coltivazione biologica, **093**-Coltivazioni biologiche diverse dal pomodorino) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

Il pomodoro da trasformazione è considerato uso del suolo ammissibile all'associazione con i titoli ordinari.

Il mancato rispetto (parziale o totale) delle consegne dei quantitativi contrattati comporta una riduzione dell'aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione. L'entità della riduzione è regolamentata dalla specifica circolare AGEA sulle procedure di controllo per l'aiuto accoppiato al pomodoro da industria.

La mancata consegna non pregiudica il percepimento dell'aiuto disaccoppiato.

#### ***7.2.2.2 Aiuto transitorio per le pere, pesche e prugne d'Ente destinate alla trasformazione***

L'aiuto transitorio per le pere, pesche e prugne d'Ente destinate alla trasformazione è disciplinato dal D.M. 2693/2008.

Viene concesso un aiuto comunitario indicativo, stabilito dal DM n. 2833 del 5 marzo 2010, pari a:

- 2.200,00 euro/ha per le pere
- 800,00 euro/ha per le pesche
- 2.000,00 euro/ha per le prugne d'Ente.

L'importo definitivo dell'aiuto per ettaro è fissato per ciascun anno sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 1122/2009.

L'aiuto è corrisposto ai produttori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Siano associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'articolo 125 sexies del medesimo regolamento;

- b) Si impegnino a consegnare al primo trasformatore con il quale è stato concluso il contratto o l'impegno di conferimento, una quantità di prodotto che non può essere inferiore a:
- 25 tonnellate per ettaro di superficie nel caso di pere destinate alla trasformazione;
  - 24 tonnellate per ettaro di superficie nel caso di pesche destinate alla trasformazione;
  - 1,5 tonnellate per ettaro nel caso di prugne d'Ente essiccate.
- c) le cui superfici agricole, destinate a ciascun prodotto, abbiano una dimensione complessiva di almeno 0,3 ettari e una dimensione per appezzamento superiore a 500 metri quadri, nonchè siano interamente piantate e in produzione e siano oggetto delle lavorazioni secondo le normali pratiche di coltivazione;
- d) abbiano concluso, per il tramite di una organizzazione di cui al punto a), un contratto o un impegno di conferimento con un primo trasformatore per la trasformazione delle pesche, pere o prugne d'Ente prodotte sulle superfici oggetto di contratto;
- e) il cui contratto o impegno di conferimento contengano tutti gli elementi indicati nel capitolo 6 del D.M. 2693/2008.

La presentazione dei contratti di cui all'art. 32 del Reg. CE n. 1121/2009 deve essere eseguita attraverso il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) con una procedura informatica rilasciata alle ditte industriali accreditate dall'AGEA.

La disciplina di tali contratti è demandata ad un apposito provvedimento di AGEA.

L'agricoltore che richiede il premio per le pere da trasformazione (codice intervento: 087 Pere da trasformazione), pesche da trasformazione (codice intervento: 094 Pesche da trasformazione), prugne d'Ente da trasformazione (codice intervento: 088 Prugne d'ente da trasformazione) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

Il mancato rispetto (parziale o totale) del contratto per la produzione e la consegna di pere, oppure pesche, oppure prugne d'Ente da trasformare comporta una riduzione dell'aiuto transitorio.

### 7.2.3 Sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. CE 73/09

I regimi di sostegno adottati dall'Italia con il DM 29 luglio 2009 possono subire modifiche nella richiesta dei requisiti da parte delle Autorità Comunitarie; con conseguenti provvedimenti si darà esecuzione alle dette richieste comunitarie.

#### 7.2.3.1 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli

##### 7.2.3.1.1 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine

###### 7.2.3.1.1.1 Sostegno per le vacche nutrici da carne e a duplice attitudine

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di vacche nutrici da carne iscritte ai libri genealogici e a duplice attitudine iscritte ai registri anagrafici, delle razze riportate nell'allegato 1 del D.M. 29 luglio 2009, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro C1, sez. I) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Il sostegno, disciplinato all'art. 3(2) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 3 tipologie:

1. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da vacche nutrici da carne pluripare. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 150€/capo.
2. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da vacche nutrici da carne primipare. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 200€/capo.
3. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 60€/capo.

Il sostegno di cui al punto 3. è concesso a un agricoltore:

a) che nell'anno della domanda non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda. La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se la quota individuale complessiva di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è inferiore o pari a 120 000 kg.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio nel rispetto delle precedenti lettere a) e b), l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera è stabilita in base alla quota latte individuale del beneficiario disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno civile

considerato, espressa in tonnellate, e alla resa lattiera media di kg 5150 di cui all'allegato XVI del Reg. (CE) n. 1973/2004.

Pertanto, il numero di vitelli ammissibili è determinato sulla base del numero di vacche nutrici presenti in azienda che, nel caso di cui alla precedente lettera b), non concorrano alla produzione della quota.

Qualora i capi appartengano ad una razza mista compatibile sia con la produzione di latte che con quella di carne (es. modicana), il numero di vitelli ammissibili sarà determinato in modo proporzionale sulla base dei capi desunti dalla BDN nel periodo di interesse e in funzione della quota latte posseduta e della resa media lattiera.

(Es. Quota latte 100.000KG - Vacche da BDN presenti in stalla dal 01/01/2010 al 31/12/2010 :

27 di cui 7 frisone italiane (solo mandria lattiera) e 20 modicane (duplice attitudine)

$$100.000/5150 = 19$$

La mandria da latte è composta da 7 frisone e 12 modicane (totale 19)

$$12/20 * 100 = 60\%$$

Vitelli nati dalle 20 modicane dal 01/01/2010 al 31/12/2010 => 14

Vitelli premiabili  $14 * (100-60)\% = 5,6 \Rightarrow 5$  capi

#### *7.2.3.1.1.2 Sostegno per i bovini macellati*

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di capi bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro C1, sez. II) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Il sostegno, disciplinato all'art. 3(3) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 2 tipologie alternative:

1. Oggetto del sostegno è ciascun bovino macellato, allevato in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 50€/capo.
2. Oggetto del sostegno è ciascun bovino macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 90€/capo.

In particolare, sono ammessi a premio i bovini, maschi e femmine, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 7 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi.

Possono essere ammessi al premio solo bovini macellati entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

#### 7.2.3.1.2 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine

L'art. 100 del reg. CE 73/09 fornisce le seguenti definizioni:

- a) "pecora", la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;
- b) "capra", la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;
- c) "superficie foraggera", la superficie di cui all'art. 2, lett. k), del Reg. (CE) n. 1120/2009.

Possono accedere al pagamento del sostegno gli allevatori di ovicaprini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro C1, sez. III) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Zootecnica di Teramo, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Il sostegno, disciplinato all'art. 4 del DM 29 luglio 2009, è articolato in 4 tipologie:

1. Oggetto del sostegno è ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico, acquistato direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico (art. 4, comma 1 a) DM 29 luglio 2009). L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 300€/capo, ed è subordinato ad un rapporto montoni/pecore nel gregge non inferiore a 1/30. L'allevatore è tenuto a fornire la documentazione giustificativa relativa alle caratteristiche del montone.
2. Oggetto del sostegno (art. 4, comma 1 b) DM 29 luglio 2009) è ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, di età inferiore a 5 anni, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico, detenuto in azienda per almeno 7 mesi consecutivi nell'anno di campagna. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 70€/capo, ed è subordinato ad un rapporto montoni/pecore nel gregge non inferiore a 1/30. L'allevatore è tenuto a fornire la documentazione giustificativa relativa alle caratteristiche del montone.

3. Oggetto del sostegno è ciascun ovicaprino macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificato ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti (art. 4, comma 1, lett. c) del DM 29 luglio 2009). Detti sistemi di qualità devono essere conformi a quanto specificato dall'art. 22, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006. L'allevatore al quale viene riconosciuto il diritto all'aiuto è colui che ha detenuto il capo fino alla macellazione. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 15€/capo.
4. Oggetto del sostegno è ciascuna pecora e/o capra allevata nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera (art. 4, comma 1, lett. c), del DM 29 luglio 2009). L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 10€/capo. Ai fini del pagamento dell'aiuto è necessario che nella domanda siano specificamente indicate le superfici foraggere aziendali. Qualora l'allevatore abbia dichiarato, nella domanda di aiuto, il pascolamento di tutte le specie zootecniche aziendali, queste ultime sono prese in considerazione ai fini del calcolo del carico UBA/ha, da effettuarsi secondo quanto previsto dall'allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006, di seguito riportato.

<b>TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME</b>
--

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini	0,15 UBA
Caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

L'agricoltore che richiede il premio deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) e relativi al codice intervento 178.

### 7.2.3.1.3 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva

Possono accedere al pagamento del sostegno i conduttori di aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e i produttori olivicoli che hanno ottenuto la certificazione di prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 1 euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato

L'agricoltore, le cui superfici olivetate sono individuate nel fascicolo aziendale, è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento (Quadro C, sez. II, riquadro 3) e a produrre la documentazione comprovante il quantitativo di olio certificato.

Il periodo di riferimento annuale inizia il 1° luglio dell'anno che precede l'anno di presentazione della domanda e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo. La prima campagna di produzione ammissibile al sostegno è la campagna 2009-2010.

#### 7.2.3.1.4 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità latte

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che producono latte crudo di vacca, che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro C, sez. II, riquadro 4) e che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6 del D.M. 29 luglio 2009.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15 euro per tonnellata di prodotto.

Con successivo provvedimento saranno definite le modalità applicative del sostegno specifico in questione.

#### 7.2.3.1.5 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco

Le disposizioni applicative del sostegno in questione sono riportate nella circolare ACIU.2010.160 del 3 marzo 2010.

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione:

- consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con esclusione della varietà Nostrano del Brenta, che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 2 euro/kg.
- consegnano tabacco della varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia ad una impresa di prima trasformazione (produzione di sigari di qualità). L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 4 euro/.

- consegnano tabacco della varietà Kentucky Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione (produzione di sigari di qualità). L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 2,5 euro/kg.

Il sostegno è destinato alle consegne effettuate dal 1° settembre 2010 al 15 marzo dell'anno successivo.

L'agricoltore che ha stipulato un contratto di trasformazione è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento (Quadro C, sez. I), ad indicare gli estremi del contratto stipulato e a fornire la documentazione giustificativa dell'avvenuta consegna, con l'indicazione dei quantitativi ammissibili all'aiuto.

#### 7.2.3.1.6 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che coltivano barbabietola da zucchero secondo le ordinarie pratiche agronomiche ed utilizzano sementi certificate e confettate (art. 8 del DM 29 luglio 2009).

Il quantitativo di semente da utilizzare non deve essere inferiore a 1,2 unità di seme confettato per ettaro (equivalente a 120.000 semi) .

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento (Quadro C, sez. I, riq. B40), a indicare le superfici interessate dalla coltura e ad allegare copia dei cartellini varietali. Qualora il cartellino non sia integro l'agricoltore è tenuto ad allegare copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate, in cui sia indicata la varietà certificata.

L'agricoltore che richiede il premio (codice intervento: 174) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 300 euro per ettaro.

#### 7.2.3.1.7 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae racemosa

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori di Danae racemosa (Ruscus) per la produzione di fronde recise, a condizione che i produttori medesimi adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Regione di produzione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto. Detti sistemi di qualità devono essere conformi a quanto specificato dall'art. 22, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006.



L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento (Quadro C, sez. I, riq. B41), a indicare le superfici interessate dalla coltura e fornire indicazione del disciplinare di produzione adottato.

L'agricoltore che richiede il premio (codice intervento: 175) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito [www.ague.gov.it](http://www.ague.gov.it).

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 15.000 euro per ettaro, con un massimale di 10.000 euro per produttore.

### **7.2.3.2 Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi**

#### **7.2.3.2.1 Avvicendamento biennale**

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennale, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

La misura dell'avvicendamento è consentita nelle regioni indicate nell'all. V al DM 29 luglio 2009.

La condizione è che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, di:

- Cereali autunno-vernini: *Fumento duro, Fumento tenero, Orzo, Avena, Segale, Triticale, Farro.*
- Miglioratrici: *Pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla; Foraggiere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose; soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola; Muggese vestito.*

Con riferimento all'elenco ora riportato, si intende per "Muggese vestito" una superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno.

Si rammenta che l'obbligo di avvicendare ai sensi dell'art. 69 del reg. CE 1782/03, come applicato dal DM 2026/04 del 24 settembre 2004, permane per gli agricoltori che nel 2009 hanno percepito l'aiuto, come primo anno, al fine di non incorrere in eventuali recuperi per inadempimento all'obbligo sottoscritto.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento (Quadro C, sez. I, riq. B42) e a indicare le superfici interessate dall'avvicendamento.

L'agricoltore che richiede il premio (codice intervento: 176) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito [www.ague.gov.it](http://www.ague.gov.it).

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 100 euro per ettaro.

### ***7.2.3.3 Sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante***

#### **7.2.3.3.1 Assicurazioni**

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che stipulano polizze assicurative o aderiscono a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua.

Il contributo a favore di ogni agricoltore non deve superare il 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione. Le spese sostenute dagli Stati membri per l'erogazione dei contributi finanziari sono cofinanziate dalla Comunità nella misura del 75% del contributo finanziario.

Sono ammissibili al contributo i contratti che coprono, al massimo, la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende su due anni civili, la compensazione non può essere versata due volte per lo stesso contratto.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento (Quadro C, sez. II, riqu. 5), a comunicare il numero della polizza assicurativa, a fornire una copia del contratto e la prova del pagamento del premio. I dati relativi alle polizze stipulate e alle relative quietanze di pagamento dovranno essere trasmessi entro il 31 ottobre di ogni anno.

I dati di polizza devono trovare rispondenza nei rispettivi dati del fascicolo aziendale concernenti le superfici e gli animali. Pertanto, ai fini di evitare disguidi e anomalie è opportuno che prima della stipula delle polizze agevolate, i produttori agricoli verifichino che gli allevamenti e le superfici su cui insistono le strutture e le colture da assicurare siano riportati nel fascicolo aziendale, e all'occorrenza dovranno provvedere alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo stesso.

### ***7.2.3.4 Demarcazione degli aiuti***

Con successivo provvedimento sono definite le modalità applicative della demarcazione di cui all'art. 12, comma 5, del D.M. 29 luglio 2009, tra le misure di sostegno specifico disciplinate dalla presente circolare e

le misure previste nell'ambito dei piani di sviluppo rurale o altre misure, anche nazionali, in cui vi sia l'identità del fatto generatore dell'aiuto.

## **8 COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)**

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare la "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it), contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (art. 13 e 14 del reg (CE) 1122/09 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità).

L'agricoltore, una volta identificata la destinazione produttiva da dichiarare nella domanda unica (sezione 1), verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa (sezione 2) e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore, prima di indicare i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificare le compatibilità secondo lo schema contenuto nell'Allegato 1 – Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

## **9 COMPATIBILITÀ TRA REGIMI DI AIUTO**

Le compatibilità tra i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. (CE) n. 73/2009 sono riportate nell'allegato 1 - Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

Di seguito vengono esaminate, per ciascun regime di aiuto, le possibili compatibilità con gli altri regimi.

### **I titoli basati sulla superficie**(titolo III del reg. (CE) 73/2009)

Sono compatibili con:

- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 73/2009, esclusa la frutta in guscio (con le limitazioni, per le sementi, di cui al paragrafo 7.2.1.4.1.);
- I premi previsti dall'art. 54 del reg. (CE) 73/2009 escluso l'aiuto transitorio per le pesche, pere e prugne d'Ente da destinare alla trasformazione.
- I foraggi da trasformazione
- Gli aiuti a superficie e le foraggere pascolate ai sensi del DM 29 luglio 2009.

### **Premio per le colture proteiche** (titolo IV reg. (CE) 73/09)

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate
- i titoli basati sulle superfici
- l'avvicendamento biennale

### **Aiuto specifico per il riso** (titolo IV reg. (CE) 73/09)

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate
- i titoli basati sulle superfici

### **Pagamento per superficie per la frutta a guscio** (titolo IV reg. (CE) 73/09)

***E' incompatibile con qualsiasi altro regime di aiuti***

### **Aiuto alle sementi** (titolo IV reg. (CE) 73/09)

E' compatibile con:

- foraggi tra trasformazione
- il premio per il risone

- il premio per le colture proteiche
- i titoli basati sulle superfici (con le limitazioni di cui al paragrafo 7.2.1.4.1.)
- avvicendamento biennale

**Aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero (titolo IV reg. (CE) 73/09)**

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici
- sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero
- avvicendamento biennale

**I foraggi da trasformazione:**

Sono compatibili con:

- I titoli basati sulla superficie
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 73/2009 relativi alle sementi certificate
- avvicendamento biennale

**L'aiuto transitorio al pomodoro da destinare alla trasformazione (art. 54 del reg. (CE) 73/2009):**

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici

**L'aiuto transitorio per le pere, pesche e prugne d'Ente da destinare alla trasformazione (art. 54 del reg. (CE) 73/2009):**

***E' incompatibile con qualsiasi altro regime di aiuti***

**FORAGGERE (UTILIZZATE AI FINI DEL CALCOLO DEL CARICO DI UBA)**(sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici
- avvicendamento biennale

**OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CERTIFICATO** (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici

**TABACCO PER LA TRASFORMAZIONE** (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici

**ZUCCHERO** (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici
- avvicendamento biennale
- barbabietola da zucchero (tit. IV)
- 

**DANAEE RACEMOSA** (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici

**AVVICENDAMENTO BIENNALE** (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici
- piante proteiche (tit. IV)
- barbabietola da zucchero (tit. IV)
- sementi certificate (tit. IV)
- foraggi da destinare alla trasformazione
- foraggiere per le uba (sostegno specifico)
- zucchero (sostegno specifico)

## **10 COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI AIUTO DEL I E DEL II PILASTRO DELLA PAC**

Di seguito vengono riportate, per ciascun regime di aiuto del II Pilastro, le possibili compatibilità con i regimi di aiuto del I Pilastro.

### **ASSE 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale**

Mis. 113 - Pre-pensionamento

- E' incompatibile con tutti gli aiuti richiedibili nella domanda unica di pagamento.

Le compatibilità tra Il regime unico di pagamento previsto dal reg. (CE) n. 73/2009 e le misure dello Sviluppo Rurale sono riportate nell'allegato 2 - Tabella delle "Compatibilità tra il I e il II pilastro della PAC".

### **ASSE 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale**

Mis. 221 - Primo imboschimento di terreni agricoli

- REGIME DI PAGAMENTO UNICO - AIUTI TIT. III REG. 73/09: CEDUI A ROTAZIONE RAPIDA (dm 9 DICEMBRE 2009)

E' compatibile.

Laddove la misura prevede la possibilità di realizzare impianti di SRC, tali impianti sono compatibili con l'utilizzo di titoli.

Mis. 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

- REGIME DI PAGAMENTO UNICO - AIUTI TIT. III REG. 73/09: CEDUI A ROTAZIONE RAPIDA (dm 9 DICEMBRE 2009)

Non è compatibile.

Il reg 1698/2005 esclude le SRC in quanto il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento

Mis. 223 - Primo imboschimento di superfici non agricole

- REGIME DI PAGAMENTO UNICO - AIUTI TIT. III REG. 73/09: CEDUI A ROTAZIONE RAPIDA (dm 9 DICEMBRE 2009)

E' compatibile.

Laddove la misura prevede la possibilità di realizzare impianti di SRC, tali impianti sono compatibili con l'utilizzo di titoli. E' inteso che gli impianti di SRC devono rispettare le condizioni di ammissibilità del DM

Mis. 224 - Indennità Natura 2000

- REGIME DI PAGAMENTO UNICO - AIUTI TIT. III REG. 73/09: CEDUI A ROTAZIONE RAPIDA (dm 9 DICEMBRE 2009)

E' compatibile.

La misura prevede un indennità Natura 2000 per ettaro di superficie forestale ai privati proprietari di foreste, corrisposta annualmente. In genere nella descrizione della misura non si fa riferimento alle SRC ma alle superfici boscate propriamente dette.

Mis. 225 - Pagamenti per interventi silvoambientali



- REGIME DI PAGAMENTO UNICO - AIUTI TIT. III REG. 73/09: CEDUI A ROTAZIONE RAPIDA (dm 9 DICEMBRE 2009)

Non è compatibile.

La misura prevede un pagamento per ettaro di superficie forestale, volto a compensare i maggiori costi e le perdite di reddito dell'impegno silvo-ambientale:

## **11 REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA**

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 12, 13 e 16 del reg. (CE) n. 1122/2009 e si basa sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda sulla quale esercita l'attività agricola.

### **11.1 Appezzamenti**

#### **11.1.1 Tare e usi non agricoli**

Ai sensi all'articolo 34, comma 2, del regolamento (CE) n. 1122/09, la superficie da prendere in considerazione ai fini della domanda unica deve corrispondere alla superficie utilizzata secondo le norme locali.

Taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri, ad eccezione del premio accoppiato tabacco.

Inoltre le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioè superiori a 100 mq (100 mq =1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq. I tratturi temporanei e/o capezzagne sono considerati tare non significative.

In dettaglio, nei casi in cui siano presenti tare rilevanti (> 100 mq) nella dichiarazione occorrerà dettagliare la particolare destinata della superficie "non agricola":

Come “USI NON AGRICOLI - FABBRICATI” si considerano i manufatti e le strade permanenti (superiori 2 metri).

Per “USI NON AGRICOLI - TARE E INCOLTI”, si intendono le strade non permanenti, le ripe, le scarpate, ecc.

### **11.1.2 Piantе sparse e seminativo arborato**

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura ‘ordinaria’, l’area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell’albero e della quota della superficie impropria non seminata».

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggiera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all’interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni:

- “piante sparse”, quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;
- “seminativo arborato” quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

### **11.1.3 Piantе sparse (fino a 100 piante/ha)**

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:

#### **a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici disattivate**

Se all’interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per le disattivate), è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq).

#### **b) Superfici coltivate sottochioma**

Nel caso in cui l’area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha		Tara in are	Tipologia tara
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

#### 11.1.4 Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovrà sottrarre alla superficie da dichiarare l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq (per le piante piccole) e per 10 mq (per le piante grandi).

In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m<sup>2</sup> (larghezza filare stabilita).

#### 11.1.5 Coltivazioni arboree specializzate (codice GIS 651)

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sarà classificata "specializzata" quando:

- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggiere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione delle superfici ritirate dalla produzione, per l'incompatibilità della finalità lucrativa delle superfici.

**Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.**

#### **11.1.6 Coltivazioni arboree promiscue (codice GIS 685)**

Viene definita coltura arborea promiscua un impianto in cui sia possibile distinguere la compresenza, sullo stesso appezzamento, di due o più specie arboree la cui densità di impianto non permetta le coltivazioni erbacee. Una coltura sarà classificata "promiscua" quando:

- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di questi impianti, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree promiscue, potrà comunque essere riconosciuto ammissibile:

- al regime unico di pagamento, al massimo la superficie corrispondente al poligono riscontrato;
- all'aiuto per la frutta a guscio, la superficie corrispondente al poligono riscontrato, fermi restando gli ulteriori requisiti fissati dal reg. CE 1121/09.

#### **11.1.7 Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici**

E' stata definita una tolleranza tecnica di misurazione, ai sensi dell'articolo 34, par. 1 del regolamento (CE) 1122/09.

Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento aereo.

In particolare, le modalità di calcolo della superficie ammissibile a seguito dell'applicazione della suddetta tolleranza sono le seguenti:

Se:

$(| \text{superficie dichiarata della parcella agricola} - \text{superficie misurata della parcella agricola} |) \leq (\text{perimetro della parcella agricola} * 1,5 \text{ m.})$

la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie dichiarata

altrimenti

la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie misurata

Dunque, la *superficie dichiarata della parcella agricola* è un elemento di calcolo fondamentale.

La differenza tra la superficie dichiarata e la superficie misurata della parcella agricola, in valore assoluto, viene confrontata con il perimetro della parcella stessa, moltiplicato per il coefficiente di tolleranza 1,5 metri (zona cuscinetto). Se la differenza ottenuta è inferiore o uguale al prodotto tra perimetro e zona cuscinetto, la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie dichiarata; altrimenti, a superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie misurata.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere superiore a 1,0 ha.

## 11.2 Foraggiere permanenti

Le superfici investite a pascolo permanente sono ammissibili all'associazione con i titoli ordinari.

L'art. 34 del reg. CE 73/09 stabilisce che per "ettari ammissibili" si intenda qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole.

L'OP AGEA, pertanto, considera ammissibili le superfici a pascolo magro o superfici inerbite sottobosco solo nella parte in cui possono essere utilizzate per il pascolamento dell'erba o di altre piante erbacee da foraggio. Di conseguenza le superfici a pascolo magro con tara devono essere **obbligatoriamente pascolate**; vengono effettuati controlli al fine di verificare il rispetto di tale obbligo.

Inoltre, per le suddette superfici a pascolo magro, ad esclusione della destinazione d'uso "PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI): PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI – PERMANENTE", e bosco il produttore deve indicare in domanda almeno una delle seguenti condizioni:

1. Pascolamento: indicazione codice allevamento della BDN;
2. Pascolamento da parte di terzi: indicazione CUAA con codice allevamento della BDN e
  - 2.1. documentazione giustificativa del pascolamento (Modello 4, certificato di monticazione e demonticazione,);
3. Pascolamento, per altri tipi di allevamenti diversi da bovini e ovini, non registrati in BDN (ad esempio equini, suini);
4. Cause di forza maggiore (esclusivamente legate agli allevamenti come, ad esempio, epizootia con i relativi documenti giustificativi).

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei terreni dichiarati a pascoli magri con tara/bosco pascolati non coincida con il comune di ubicazione di stalla (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici.

Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione della stalla, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo. Tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

Qualora la superficie dichiarata a pascolo magro sia ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento e non ad esso limitrofo, l'effettiva utilizzazione del pascolo stesso deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo di un numero di bovini, ovini o caprini pari ad almeno:

- 0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 50 giorni continuativi;

oppure

- 0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi;

oppure

- 0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi.

Si rammenta in ogni caso che, poiché i pascoli magri rientrano nella categoria più generale dei pascoli permanenti, ai fini del rispetto dei vincoli di condizionalità il carico minimo di animali pari ad almeno 0,2 UBA per ettaro di pascolo per anno, secondo quanto prescritto dal D.M. 22 dicembre 2009.

***Nel caso di pascolamento in un comune diverso da quello in cui ha sede l'allevamento, è necessario dichiarare il codice pascolo che è stato indicato in BDN.***

Le destinazioni d'uso ammissibili sono elencate nella matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" .

### **11.2.1 Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento**

L'art. 3 del reg. (CE) 1122/2009 stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di mantenimento della superficie investita a pascolo permanente.

Ai sensi dell'art. del reg. (CE) 1122/2009, ciascuno Stato membro provvede, infatti, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente, dichiarata dagli agricoltori nel 2003 e maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, rispetto alla superficie agricola totale. Gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui sopra non diminuisca in relazione alla superficie investita a pascolo permanente, in misura superiore al 10%. L'obbligo si applica a livello nazionale.

La proporzione viene determinata in ciascun anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.

Si rammenta, inoltre, l'applicabilità dello *Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente, previsto dal DM 22 dicembre 2009.*

A questo fine, è necessario che gli agricoltori che conducono pascoli permanenti per una superficie pari ad almeno 75 are forniscano indicazioni relative ai capi che pascolano (Quadro P).

### **11.3 Localizzazione degli appezzamenti**

**Coloro che richiedono aiuti disaccoppiati non sono tenuti a descrivere gli appezzamenti aziendali.**

E' necessario individuare gli appezzamenti nel caso di richiesta di aiuti accoppiati e negli altri casi per i quali esistono specifici vincoli posti dalla normativa, e descriverli nel quadro S.

Gli appezzamenti devono essere localizzabili e misurabili.

Di seguito sono esposte le modalità di localizzazione degli appezzamenti stessi.

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Dichiarazione delle superfici	dichiarazioni obbligatorie per l'agricoltore	Cod. intervento
USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ATTIVAZIONE DEI TITOLI BASATI SULLA SUPERFICIE	TITOLO III, CAPITOLO 1, ART. 34 DEL REG. CE N. 73/2009	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	Ammissibili ex artt. 34 e 38 reg. (CE) 73/09	Quadro D, B1		<b>026</b>
			Disattivate	Quadro D, B2 e Quadro S (tutte le particelle)		
			Prati e pascoli naturali o seminati (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)	Quadro D, B3	Allevamenti (Quadro P)	
			Occupate da pascoli magri con tara, pascolati	Quadro D, B4 e Quadro S (tutte le particelle)	dichiarazione di pascolamento (Quadro S)	
			Occupate da boschi, pascolati	Quadro D, B5 e Quadro S (tutte le particelle)	dichiarazione di pascolamento (Quadro S); nel caso in cui non ci siano % di tara provenienti da accertamento in campo, deve dichiarare la % di tara presumibile (20% o 50%), anche se si tratta di pascoli storici	
			bosco ceduo a	Quadro D, B6 e Quadro S (tutte	dichiarazione dell'utimo	



Regime di aiuto	Riferimento normativo		Descrizione intervento	Dichiarazione delle superfici	dichiarazioni obbligatorie per l'agricoltore	Cod. intervento
			rotazione rapida	le particelle)	anno di taglio o di impianto (Quadro S)	
			Ammissibili ex artt. 34, lett. b) reg. (CE) 73/09	Quadro D, B8 e Quadro S (tutte le particelle)		
			Superfici seminabili non ammissibili	Quadro D, B9		
	CANAPA (art. 39 REG. (CE) N. 73/2009)	CANAPA	Quadro D, B7 e Quadro S (ciascuna particella)	Superficie ricompresa nel Quadro D, B1	<b>037</b>	
USI DEL SUOLO NON AMMISSIBILI ALL'ATTIVAZIONE DEI TITOLI BASATI SULLA SUPERFICIE	ARTT. 34 e 38 del Reg. (CE) 73/09		DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE non ammissibili	Quadro D, B10		<b>031</b>
			DESTINAZIONI PRODUTTIVE non ammissibili (comprese le tare applicate ai boschi pascolati)	Quadro D, B11		<b>030</b>
			SUPERFICIE POTENZIALMENTE AMMISSIBILE AL REGIME UNICO DI PAGAMENTO, non utilizzabile (applicazione delle tare previste per i pascoli magri)	Quadro D, B11		<b>030</b>
			DESTINAZIONI PRODUTTIVE ammissibili ma non utilizzabili o non richieste	Quadro D, B12 e Quadro S (tutte le particelle non richieste)		<b>077</b>
TIT. IV Reg.(CE) 73/09	Capitolo 1	Sezione 2	PIANTE PROTEICHE	Quadro B, B17 e Quadro S (una particella)		<b>010</b>
		Sezione 1	RISO	Quadro B, B30	Quadro B1	<b>011</b>
		Sezione 4	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA	Quadro B, B25	Quadro B1	<b>012</b>
		Sezione 4	FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE	Quadro B, B26	Quadro B1	<b>013</b>
		Sezione 4	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI	Quadro B, B28	Quadro B1	<b>014</b>
		Sezione 4	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI	Quadro B, B27	Quadro B1	<b>015</b>

Regime di aiuto	Riferimento normativo		Descrizione intervento	Dichiarazione delle superfici	dichiarazioni obbligatorie per l'agricoltore	Cod. intervento	
		Sezione 4	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE	Quadro B, B29	Quadro B1	<b>016</b>	
		Sezione 5	SEMENTI CERTIFICATE	Diverse dal riso	Quadro S (tutte le particelle) e Quadro B, B31	Quadro B1	<b>024</b>
				Di riso	Quadro S (tutte le particelle) e Quadro B, B32	Quadro B1	
		Sezione 7	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Quadro B, B18 e Quadro S (una particella)	Quadro B1	<b>101</b>	
ART. 54 Reg.(CE) 73/09	D.M. n. 1229/2008		POMODORO DA TRASFORMAZIONE	Quadro S (tutte le particelle) e Quadro B, B19	Quadro B3	<b>086</b>	
			POMODORINO, ANCHE IN COLTIVAZIONE BIOLOGICA	Quadro S (tutte le particelle) e Quadro B, B21	Quadro B3	<b>092</b>	
			COLTIVAZIONI BIOLOGICHE DIVERSE DAL POMODORINO	Quadro S (tutte le particelle) e Quadro B, B23	Quadro B3	<b>093</b>	
	D.M. n. 2693/2008		PERE DA TRASFORMAZIONE	Quadro S (tutte le particelle) e Quadro B, B20	Quadro B3	<b>087</b>	
			PESCHE DA TRASFORMAZIONE	Quadro S (tutte le particelle) e Quadro B, B22	Quadro B3	<b>094</b>	
			PRUGNE D'ENTE DA TRASFORMAZIONE	Quadro S (tutte le particelle) e Quadro B, B24	Quadro B3	<b>088</b>	
ALTRO	CANAPA (art. 39 REG. (CE) N. 73/2009)		CANAPA	Quadro B, B33 e Quadro S (ciascuna particella)	Quadro B2	<b>037</b>	
	art. 6 del regolamento (CE) n. 73/09		SUPERFICI DISATTIVATE	Quadro B, B34 e Quadro S (tutte le particelle)			
	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1234/2007)		FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	Quadro B, B35 e Quadro S (una particella)		<b>025</b>	
ART. 68 Reg.(CE) 73/09	TABACCO	ART. 7(1) DM 29/07/2009	TABACCO PER LA TRASFORMAZIONE	Quadro C, B37 e contratto	Quadro C2	<b>171</b>	
		ART. 7(5) DM 29/07/2009	TABACCO PER SIGARI - NOSTRANO DEL BRENTA	Quadro C, B38 e contratto	Quadro C2	<b>172</b>	
			TABACCO PER SIGARI - KENTUCKY	Quadro C, B39 e contratto	Quadro C2	<b>173</b>	

Regime di aiuto	Riferimento normativo		Descrizione intervento	Dichiarazione delle superfici	dichiarazioni obbligatorie per l'agricoltore	Cod. intervento
	ZUCCHERO	ART. 8 DM 29/07/2009	ZUCCHERO	Quadro C, B40 e Quadro S (tutte le particelle)	Quadro C2	<b>174</b>
	FLORICOLTURA	ART. 9 DM 29/07/2009	DANAEE RACEMOSA	Quadro C, B41 e Quadro S (tutte le particelle)	Quadro C2 e tipo di coltivazione (1-pieno campo;2-sottobosco;3-sotto ripari)	<b>175</b>
	AVVICENDAMENTO	ART. 10 DM 29/07/2009	AVVICENDAMENTO BIENNALE	Quadro C, B42 e Quadro S (ciascuna particella)	Quadro C2	<b>176</b>
	ZOOTECNIA OVINA E CAPRINA	ART. 4, lett. d) DM 29/07/2009	FORAGGERE (PER IL CALCOLO DEL CARICO DI UBA)	Quadro C, B43 e Quadro S (tutte le particelle)		<b>178</b>

#### 11.4 Informazioni presenti nella domanda unica

La domanda unica 2010 contiene in sintesi le seguenti informazioni relative a:

Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio
<a href="#">FRONTESPIZIO</a>		Riporta l'indicazione della tipologia di domanda presentata, con l'eventuale riferimento alla domanda precedente
<a href="#">QUADRO A</a>	DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E MODALITA' DI PAGAMENTO	La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione.
-		La sez. 2 riporta le modalità di pagamento possibili.
<a href="#">QUADRO B</a>	DATI DI RIEPILOGO REGIMI DI AIUTO ACCOPPIATI PREVISTI DAL REG. (CE) 73/2009 -TITOLO IV E art. 54	Riporta i dati di riepilogo riguardanti superfici

Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio
<a href="#">QUADRO B1</a>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI DAL REG. (CE) 73/2009 -TITOLO IV	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti
<a href="#">QUADRO B2</a>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra (art. 39 Reg. (CE) 73/09)	
<a href="#">QUADRO B3</a>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PAGAMENTI TRANSITORI PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - ART. 54 DEL REG. CE N. 73/2009	Riporta i dati di riepilogo riguardanti superfici. Occorre riportare informazioni specifiche relative alle OP
<a href="#">QUADRO C</a>	DATI DI RIEPILOGO AZIENDE CHE RICHIEDONO IL SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E L'AGROAMBIENTE	Riporta i dati di riepilogo riguardanti superfici E CAPI
<a href="#">QUADRO C1</a>	MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' - ZOOTECNIA	
<a href="#">QUADRO C2</a>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI di cui all'art. 68 del reg. CE 73/09, applicato dal DM 29 luglio 2009	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti
<a href="#">QUADRO D</a>	RICHIESTA REGIME UNICO DI PAGAMENTO	Riporta la richiesta di partecipazione al RUP: richiesta di fissazione titoli, di attivazione titoli, di accesso alla Riserva Nazionale da completare con la presentazione di una DAR
<a href="#">QUADRO D1</a>	ELENCO DEI TITOLI UTILIZZATI	Occorre indicare i titoli richiesti in pagamento
<a href="#">QUADRO D2</a>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEL REGIME UNICO DI PAGAMENTO (TITOLO III DEL REG. (CE) 73/09)	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti
<a href="#">QUADRO P</a>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PASCOLI PERMANENTI	Occorre riportare informazioni relative al pascolamento delle superfici

Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio
<a href="#">QUADRO S</a>  -  -	INDIVIDUAZIONE DELLE PARCELLE PER TALUNE SUPERFICI	Riporta l'indicazione delle parcelle aziendali, con l'indicazione della superficie e della destinazione produttiva e la particella catastale di riferimento ovvero dell'elenco delle particelle che la compongono per le sole eccezioni
-		
<a href="#">QUADRO K</a>	DICHIARAZIONI E IMPEGNI	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente
<a href="#">QUADRO Z</a>	COMUNICAZIONI	Comunicazioni ai sensi degli artt. 75 e 82 del reg. (CE) 1122/09
<a href="#">QUADRO Z1</a>	INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DA CALAMITA' NATURALI (fattispecie c)	Elenco degli appezzamenti/parcelle interessati da calamità naturali e dettaglio delle particelle
<a href="#">QUADRO Z2</a>	INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI/CAPI INTERESSATI DA CASO DI FORZA MAGGIORE OVVERO DA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE (fattispecie d-f)	Elenco degli allevamenti/capi interessati da cause di forza maggiore ovvero da circostanze eccezionali
<a href="#">QUADRO Z3</a>	INDIVIDUAZIONE DEI FABBRICATI INTERESSATI DA CASO DI FORZA MAGGIORE OVVERO DA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE (fattispecie e)	Elenco dei fabbricati interessati da cause di forza maggiore ovvero da circostanze eccezionali
<a href="#">QUADRO M</a>	ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE	Modello di riepilogo ad uso dell'operatore CAA, da inserire nel fascicolo cartaceo

## 12 FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE

I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (Regg. (CE) n. 1234/07 e n. 382/2005) che intendono stipulare nel corso della campagna 2010/2011 contratti e/o dichiarazioni di consegna del prodotto hanno obbligo di presentare la domanda unica di pagamento campagna 2010 (che siano o no assegnatari di titoli), dichiarando le superfici investite a foraggio da trasformare.

Le specie che possono essere destinate a foraggi essiccati sono quelle per le quali nella matrice è indicata una "X" in corrispondenza dell'ultima colonna di destra "foraggi da destinare alla trasformazione" (codice intervento 025) nella tabella "matrice prodotti/interventi" pubblicata nel sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

Le superfici dichiarate nella domanda unica di pagamento come "sementi certificate", sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (CE) n. 1234/07 e n. 382/2005, alle superfici dichiarate a foraggi essiccati, in quanto la normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra foraggi essiccati e sementi certificate, con esclusione delle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi (Reg. (CE) 382/2005 art.4 comma 2), come indicato nella tabella compatibilità degli aiuti (allegato 1). Resta inteso che, qualora le stesse superfici siano richieste sia all'aiuto per le sementi certificate sia a foraggi da trasformazione, sarà necessario indicare entrambi gli interventi (cod.intervento 024 e cod.intervento 025).

I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda unica di pagamento possono, entro la data del 4 settembre 2010, presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento.

## SEZIONE II: CONDIZIONALITA'

---

## 13 CONDIZIONALITÀ

Dal 1 gennaio 2005 sono entrate in vigore le norme relative alla “condizionalità”, previste dai regolamenti che disciplinano la riforma della PAC.

L’elenco degli obblighi introdotti dalle norme sulla condizionalità è contenuto nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 22 dicembre 2009.

Ai sensi dell’art 22 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 22 dicembre 2009 le Regioni e Province Autonome definiscono con propri provvedimenti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dm stesso, l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencati negli allegati 1 e 2 del suddetto decreto.

Ai sensi dell’art. 4, par. 2 del Reg. (CE) 73/2009, le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare. Le informazioni necessarie vengono desunte dalla consistenza aziendale presente nel SIGC.

Gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali si applicano a qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche ed integrazioni, dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'articolo 103 quater di quest'ultimo regolamento.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al titolo II Capitolo I del Reg. (CE) n. 73/2009, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA coordinamento.



SEZIONE III:  
REQUISITI PER IL PAGAMENTO

---

## 14 Requisiti

### 14.1 Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 154.937,07 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). L'interessato, essendosi munito del certificato camerale con la dicitura "antimafia", dovrà richiedere alla Prefettura competente per territorio, il rilascio dell'apposita certificazione antimafia.

Qualora l'agricoltore aderisca ad un CAA, dovrà consegnare presso il CAA stesso la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di certificato antimafia, che dovrà essere conservata nel fascicolo della domanda. Il CAA dovrà inserire nel SIAN la data di richiesta del certificato.

Qualora l'agricoltore non aderisca ad un CAA, dovrà far pervenire all'OP AGEA la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di certificato antimafia, unitamente al certificato della CCIAA.

### 14.2 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

*"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."*

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente** nella domanda (Quadro A, sez. II) il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

L'agricoltore, conseguentemente, deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda (Quadro A, sez. II) lo identifichi quale beneficiario.

### 14.3 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p><b>Finalità del trattamento</b></p>	<p>L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore, La informa che per le attività istituzionali vengono richiesti diversi dati personali che verranno trattati dall'AGEA per le seguenti finalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</li> <li>accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</li> <li>adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</li> <li>obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</li> <li>gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</li> </ol>
<p><b>Modalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p><b>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</b></p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>

<b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica prediposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura “sensibile” e “giudiziaria” ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.</p>
<b>Titolarità del trattamento</b>	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale.          La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.          Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente:  <a href="http://www.agea.gov.it">http://www.agea.gov.it</a></p>
<b>Responsabili del trattamento</b>	<p>I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.          Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A. , la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>
<b>Diritti dell’interessato</b>	<p>L’articolo 7 del Codice riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;</li> <li>2. ottenere l’indicazione:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dell’origine dei dati personali,</li> <li>b) delle finalità e modalità del trattamento,</li> <li>c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,</li> <li>d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,</li> <li>e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;</li> </ol> </li> <li>3. ottenerne:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati,</li> <li>b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,</li> <li>c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;</li> </ol> </li> <li>4. opporsi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;</li> </ol> </li> </ol>

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti degli interessati, è possibile scrivere a mezzo posta all'indirizzo di AGEA in Via Palestro, 81 00187 ROMA – Ufficio Certificazione FEP e Sistemi Informativi e tecnologici oppure rivolgersi al Responsabile del trattamento di riferimento per l'esercizio dei diritti degli interessati, domiciliato per questo incarico presso la Sede dell'Agenzia e contattabile all'indirizzo di posta elettronica [privacy@agea.gov.it](mailto:privacy@agea.gov.it)

#### 14.4 Obbligo di pubblicazione dei pagamenti

I Regolamenti (CE) n. 1290/2005 e n. 259/2008 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale dei beneficiari di stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di aiuto di cui alla presente circolare, vengono rese disponibili successivamente al pagamento sul sito internet dell'OP AGEA ([www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)) per due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione iniziale. Nel modulo di domanda ciascun beneficiario

viene informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del Reg. (CE ) 259/2008 del 18 marzo 2008.

## 15 RINVIO

La disciplina delle seguenti fattispecie:

- accesso alla Riserva Nazionale;
- demarcazione tra gli aiuti del I e del II pilastro della PAC;
- criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento;

è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l'Organismo Pagatore AGEA emanerà.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.**

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico

## 16 QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo alla campagna 2010:

### **NORMATIVA COMUNITARIA DOPO L'HEALTH CHECK**

**Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio** del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009,

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

**e successive modifiche.**

**Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio** del 22 ottobre 2007, pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

**e successive modifiche**

**Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione** del 29 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione** del 30 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

**e successive modifiche.**

**Regolamento (CE) N. 1121/2009 della Commissione** del 29 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento

**Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione** del 18 marzo 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

**Direttiva 2007/64/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,

relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE.

**NORMATIVA NAZIONALE**

**Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni**

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

**D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252** (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998)

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.



**D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.  
(Testo A)

**Deliberazione AGEA n. 115 del 12 maggio 2003**, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003

Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea.

**Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2005

"Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", convertito con modificazioni nella **Legge 11 novembre 2005 n. 231** recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (*GU n. 263 del 11-11-2005*)

**CIRCOLARE ACIU.2005.765** del 20 dicembre 2005

In merito alla pubblicazione dei dati relativi agli aiuti comunitari erogati

**DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262**

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla **L. 24 novembre 2006, n. 286** e modificato dall'art. 339 della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

**Circolare AGEA ACIU.2008.332** del 3 marzo 2008

Reg. CE n. 1122/2009 – Applicazione della tolleranza amministrativa e della tolleranza tecnica di misurazione.

**D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11**

Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

**D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004,

recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

**e successive modifiche**

**CIRCOLARE ACIU.2008.751** del 30 aprile 2008

Domanda Unica 2008. Disponibilità delle parcelle ai sensi dell'art. 44(3) del Reg. (CE) n. 1782/2003, come modificato dal Reg. (CE) n. 146/2008.

**DECRETO** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

**DECRETO MiPAAF del 29 luglio 2009**

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009

**e successive modifiche e integrazioni.**

**D.M. 10 novembre 2009.**

Disposizioni e condizioni per l'accesso al regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti.

**D.M. 9 dicembre 2009.**

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del grano duro.

**D.M. 9 dicembre 2009.**

Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti

**Circolare AGEA ACIU.2010.160**

Settore Tabacco – Reg. (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 art. 68 - D.M. 29 luglio 2009 - disposizioni applicative

### **Circolare AGEA n. 8 del 19 marzo 2010**

Settore Tabacco - Reg. (CE) n. 73/2009 del 19.1.2009, art. 68 - D.M. 29 luglio 2009 - Riconoscimento Associazioni di Produttori e Imprese di prima trasformazione - raccolto 2010 e successivi

### **Circolare AGEA ACIU.2010.202**

Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni.

### **Circolare AGEA ACIU.2010.203**

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso agli aiuti di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, attuato dal DM 29 luglio 2009 e successive modifiche.

### **DECRETO N. 3587 del 25 marzo 2010**

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativamente al titolo IV, capitolo I, sezione 4, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio.

### **RISERVA NAZIONALE**

**DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

### **DECRETO N. 3478 del 23 marzo 2010**

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, a decorrere dal 2010.

### **REGISTRO NAZIONALE TITOLI**

#### **Legge 11 novembre 2005 n. 231**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (GU n. 263 del 11-11-2005)

#### **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00736 del 30 novembre 2005**

Istituzione del Registro Nazionale Titoli

#### **CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00198 del 28 febbraio 2006**

chiarimenti in ordine all'applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30

#### **CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00258 del 29 marzo 2006**

Proroga del termine per la registrazione dei movimenti su titoli da utilizzare nell'anno di trasferimento

#### **CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.00128 del 2 marzo 2007**

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.

**Legge 6 aprile 2007, n. 46**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2007

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali"

---

#### **CONDIZIONALITA'**

**D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125.**

Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Decreto n. 30125)

#### **SEMENTI CERTIFICATE**

**D.M. del 15 marzo 2005**

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.

#### **ORTOFRUTTA**

**Pomodoro**

**Circolare AGEA ACIU.2008.304** del 18 febbraio 2008

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

**Circolare AGEA n. 5** del 25 febbraio 2008

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

**Circolare AGEA ACIU.2008.378** del 14 marzo 2008

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007

**Circolare AGEA n. 24** del 1 luglio 2008

Riforma della politica agricola comune. Controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1182/2007.

**Circolare AGEA n. 29** del 29 luglio 2008

Riforma della politica agricola comune. Controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1182/2007. Errata corrige circolare UM n. 24 del 1.7.2008

**DECRETO n. 1834 del 12 febbraio 2010**

Fissazione per l'anno 2010 dell'aiuto indicativo per il pomodoro destinato alla trasformazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229.

**Pere, Pesche, Prugne**

**Circolare AGEA ACIU.2008.553 del 14 aprile 2008**

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi alle pere, pesche e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

**Circolare AGEA n. 13 del 23 aprile 2008**

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi alle pere, pesche e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

**Circolare AGEA ACIU.2008.1141 del 4 luglio 2008**

Riforma della politica agricola comune. Controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio alle pesche, pere e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1182/2007.

**Circolare AGEA n. 28 del 29 luglio 2008**

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio alle pesche, pere e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007

**DECRETO n. 2833 del 5 marzo 2010**

Fissazione per l'anno 2010 degli importi dell'aiuto indicativo per le pere, le pesche e prugne d'Ente destinate alla trasformazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693.

## 17 DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) N. 73/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal titolo nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova sul territorio della Comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola;
- **azienda:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- **attività agricola:** la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 6;
- **pagamento diretto:** un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;
- **pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento:** i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- **prodotti agricoli:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti.

Il Regolamento (CE) N. 1120/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

«seminativi»: terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

«colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture e il bosco ceduo a rotazione rapida;

«pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n.

2078/92 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell'allegato I;

«superficie foraggera»: la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite a una coltura mista; questa definizione non comprende:

- i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri,
- le superfici adibite ad altre colture ammissibili a un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole,
- le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o soggette a un programma nazionale di ritiro dalla produzione;

«vivai»: i vivai ai sensi dell'allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione;

«bosco ceduo a rotazione rapida»: le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduzione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti in un elenco, che deve essere compilato dagli Stati membri a partire dal 2010, delle specie idonee all'uso come bosco ceduo a rotazione rapida e dei rispettivi cicli produttivi massimi;

«misure di sostegno specifico»: le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Il Reg. (CE) n. 1122/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

«parcella agricola»: una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole;

«pascolo permanente»: il pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 ;

«sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000;



«banca dati informatizzata dei bovini»: la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004 o dell'articolo 3, lettera d), e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell'aiuto in questione;

«domanda unica»: la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie;

«regimi di aiuto per superficie»: il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell'ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione di quelli di cui al titolo IV, sezioni 7, 10 e 11, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del medesimo regolamento e del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del medesimo regolamento;

«domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti nell'ambito del regime di premi nel settore delle carni ovine e caprine e dei regimi di pagamenti per i bovini, di cui al titolo IV, rispettivamente sezioni 10 e 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e di pagamenti per capo o per unità di bestiame nell'ambito del sostegno specifico;

«sostegno specifico»: il sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«uso»: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;

«bovini oggetto di domanda»: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini o nell'ambito del sostegno specifico;

«periodo di detenzione»: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in forza delle seguenti disposizioni del regolamento(CE) n. 1121/2009 :

- a) articoli 53 e 57, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
- b) articolo 61, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
- c) articolo 80, in riferimento al premio all'abbattimento;

d) articolo 35, paragrafo 3, in riferimento agli aiuti versati per gli ovini e i caprini;

«detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

«superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all'aiuto;

«animale accertato»: l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;

«periodo di erogazione del premio»: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;

«sistema di informazione geografica» (qui di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«organismo pagatore»: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;

«condizionalità»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«campi di condizionalità»: i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento;

«atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009;

«norme»: le norme definite dagli Stati membri in conformità all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

«criterio»: nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;

«infrazione»: qualsiasi inottemperanza ai criteri e alle norme;

«organismi di controllo specializzati»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 48 del Reg. (CE) n. 1122/09, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

I D.M. 1229 del 31/01/2008 e 2693 del 29/02/2008 fissano, all'art. 1, le seguenti definizioni:

- **“primo trasformatore”**: ogni utilizzatore del pomodoro da industria delle pere e pesche e delle prugne d'Ente consegnate per la trasformazione di cui agli articoli 110 univices e 110 duovices del regolamento (CE) n. 1782/2003, accreditato ai sensi dell'art. 3 dei suddetti decreti, che esegue la prima trasformazione al fine di ottenere uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/1996.
- **“organizzazione di produttori”**: ciascun soggetto giuridico che soddisfi i requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1182/2007 e che sia riconosciuta in conformità con l'articolo 4 del medesimo regolamento, o un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 dello stesso regolamento.
- **“consegna”**: ogni operazione che comporti la fornitura di pomodori, pere, pesche e prugne d'Ente ad un primo trasformatore, in forza di un contratto o impegno di conferimento.

Il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 fissa la seguente definizione:

r ) **“identificativo unico”**: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento.

#### **ALTRE DEFINIZIONI UTILI SONO:**

- **particella catastale**: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- **appezzamento**: superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono.
- **CUAA**: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della

pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUA. Qualora nella comunicazione il CUA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUA;

- **UTE:** l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **UT:** Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg (CE) n. 73/2009.
- **S.I.A.N.** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
- **G.I.S.:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000
- **UBA:** Unità Bovine Adulte

## **18 ALLEGATI**

## INDICE

1	PREMESSA .....	2
2	NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2010.....	2
3	MODALITA' ORGANIZZATIVE DELL'ORGANISMO PAGATORE AGEA .....	6
3.1	La firma digitale .....	7
3.2	CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA).....	8
3.3	Modalità di presentazione della Domanda Unica 2010 .....	9
SEZIONE I: DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO .....		10
4	MODALITÀ OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	11
5	FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2010.....	11
5.1	Domanda di conferma, ai sensi dell'art. 20(2) del reg. (CE) 1122/09, della domanda unica 2009 11	
5.1.1	Presentazione in forma telematica .....	12
5.1.1.1	Agricoltori che presentano direttamente la domanda.....	12
5.1.1.2	Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA	12
5.1.2	Presentazione in forma cartacea.....	12
5.2	Le altre finalità di presentazione della domanda unica.....	14
5.2.1	Domanda iniziale .....	16
5.2.1.1	Presentazione in forma telematica.....	16
5.2.1.1.1	Agricoltori che presentano direttamente la domanda.....	16

5.2.1.1.2	Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA 16	
5.2.1.2	Presentazione in forma cartacea.....	16
5.2.2	Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 1122/2009.....	18
5.2.2.1	Domande di modifica ai sensi degli art. 14 e 25.....	18
5.2.2.1.1	Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	18
5.2.2.1.2	Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	19
5.2.2.2	Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25.....	20
5.2.2.2.1	Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	20
5.2.2.2.2	Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	20
5.2.2.3	Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali).....	22
5.2.2.3.1	Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	26
5.2.2.3.2	Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	26
5.2.2.4	Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione di aziende).....	27
5.2.2.4.1	Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	28
5.2.2.4.2	Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	29
6	TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	30
6.1	Date di presentazione.....	30
6.2	Presentazione tardiva della domanda unica iniziale e della domanda di conferma della domanda unica di pagamento 2010.....	31
6.3	Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/09.....	32
6.4	Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09.....	32
6.5	Revoca totale della domanda unica di pagamento ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09 32	

6.6	Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 1122/09	33
7	REGIMI DI SOSTEGNO.....	33
7.1	Regime Unico di Pagamento ai sensi del titolo III del Reg. (CE) 73/2009.....	35
7.1.1	Fissazione dei titoli all'aiuto .....	35
7.1.2	Richiesta Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 73/2009 .....	35
7.1.3	Titoli all'aiuto basati sulla superficie .....	36
7.1.3.1	Condizioni di ammissibilità .....	36
7.1.4	Titoli speciali.....	39
7.1.5	Richiesta di accesso alla riserva nazionale .....	40
7.2	Altri regimi di aiuto .....	41
7.2.1	Titolo IV del reg. (CE) 73/2009 .....	42
7.2.1.1	Aiuto specifico per il riso .....	42
7.2.1.2	Piante Proteiche .....	43
7.2.1.3	Pagamento per superficie per la frutta a guscio .....	44
7.2.1.4	Aiuto alle sementi.....	46
7.2.1.4.1	Aiuto alle sementi e Regime Unico di Pagamento .....	47
7.2.1.5	Aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero.....	47
7.2.2	Articolo 54 del reg. (CE) 73/2009 .....	48
7.2.2.1	Aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione .....	48
7.2.2.2	Aiuto transitorio per le pere, pesche e prugne d'Ente destinate alla trasformazione .....	49
7.2.3	Sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. CE 73/09 .....	51
7.2.3.1	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli.....	51
7.2.3.1.1	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine.....	51
7.2.3.1.1.1	Sostegno per le vacche nutrici da carne e a duplice attitudine .....	51



7.2.3.1.1.2	Sostegno per i bovini macellati .....	52
7.2.3.1.2	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine .....	53
7.2.3.1.3	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva .....	54
7.2.3.1.4	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità latte .....	55
7.2.3.1.5	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco .....	55
7.2.3.1.6	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero .....	56
7.2.3.1.7	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae racemosa .....	56
7.2.3.2	Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi 57	
7.2.3.2.1	Avvicendamento biennale .....	57
7.2.3.3	Sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.....	58
7.2.3.3.1	Assicurazioni .....	58
7.2.3.4	Demarcazione degli aiuti .....	58
8	COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO) .....	59
9	COMPATIBILITÀ TRA REGIMI DI AIUTO .....	59
10	COMPATIBILITÀ TRA REGIMI DI AIUTO DEL I E DEL II PILASTRO DELLA PAC.....	63
11	REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA .....	65
11.1	Appezzamenti .....	65
11.1.1	Tare e usi non agricoli .....	65
11.1.2	Piante sparse e seminativo arborato .....	66
11.1.3	Piante sparse (fino a 100 piante/ha).....	66
11.1.4	Seminativo arborato .....	67
11.1.5	Coltivazioni arboree specializzate (codice GIS 651).....	67
11.1.6	Coltivazioni arboree promiscue (codice GIS 685) .....	68

11.1.7	Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici .....	68
11.2	Foraggere permanenti .....	69
11.2.1	Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento .....	71
11.3	Localizzazione degli appezzamenti .....	71
11.4	Informazioni presenti nella domanda unica .....	75
12	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE .....	78
SEZIONE II: CONDIZIONALITA' .....		79
13	CONDIZIONALITÀ .....	80
SEZIONE III: REQUISITI PER IL PAGAMENTO .....		81
14	Requisiti .....	82
14.1	Certificato antimafia .....	82
14.2	MODALITA' DI PAGAMENTO .....	82
14.3	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 200383	
14.4	Obbligo di pubblicazione dei pagamenti .....	85
15	RINVIO .....	86
16	QUADRO NORMATIVO .....	87
17	DEFINIZIONI .....	95
18	ALLEGATI .....	101